

Cassazione civile , sez. III, 19 maggio 2004, n. 9576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Gaetano	NICASTRO	Presidente
Dott. Ernesto	LUPO	Consigliere
Dott. Francesco	SABATINI	Cons. Rel.
Dott. Italo	PURCARO	Consigliere
Dott. Bruno	DURANTE	Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso PER REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da AGIP PETROLI s.p.a., in persona del legale rappresentante P.t. ing. Gilberto Callera, elettivamente domiciliata in Roma, via della Farnesina n. 269, presso l'avv. Daniele Costi, che la rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Giorgio Lenzi;

- ricorrente -

contro

MEZZATENTA GIUSEPPE elettivamente domiciliato in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 308, presso gli avv. Ugo Ruffolo e Marcella Rando, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- resistente -

avverso l'ordinanza del G.I. del Tribunale di Roma del 27 - 28 giugno 2002, di rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata dall'odierna ricorrente.

Visti il ricorso, la memoria difensiva del resistente e la requisitoria scritta con la quale il P.M., in persona del sost. Procuratore generale dott. Aurelio Golia, ha chiesto l'accoglimento del ricorso con conseguente declaratoria della competenza del Tribunale di Bologna, sezione lavoro;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2004 dal Relatore Cons. Francesco Sabatini;

OSSERVA

Fatto-Diritto

Considerato che, con riferimento ai due distinti contratti di comodato d'uso e di fornitura carburante, stipulati dalle parti il 30 giugno 1997, con atto di citazione del 20 novembre 2001 il Mezzatenta convenne in giudizio l'Agip Petroli e chiese accertarsi la nullità della clausola n. 8 del contratto di cessione gratuita dell'uso di apparecchi e attrezzature per la distribuzione di prodotti petroliferi, l'inadempimento della convenuta ai contratti, la legittimità del rifiuto opposto da esso attore alle modifiche che la convenuta intendeva apportare all'impianto, nonché ordinarsi alla stessa di astenersi da qualsiasi attività che comportasse modifiche dell'impianto stesso; in via subordinata, ridursi, per il periodo dei lavori, le obbligazioni contrattuali minime di acquisto, con la condanna in ogni caso della convenuta al risarcimento dei danni;

che, costituendosi in giudizio, costei, sulla premessa che si trattava di impianto esercitato personalmente dall'attore in Bologna con la collaborazione di un solo dipendente, eccepì

l'incompetenza dell'adito Tribunale di Roma per essere funzionalmente ed inderogabilmente competente, ai sensi degli art. 409 e 413 c.p.c., il Tribunale di Bologna, sezione lavoro;

che tale eccezione è stata implicitamente respinta dal giudice istruttore con l'ordinanza ora gravata (avendo essa disposto il solo mutamento del rito), ordinanza che sul punto, diversamente da quanto sostenuto dal resistente, ha natura sostanziale di sentenza, ed è stata, pertanto, ammissibilmente impugnata con regolamento di competenza;

che, nel merito, il ricorso è fondato, atteso che il rapporto tra le parti trae origine da contratti distinti di comodato d'uso e di somministrazione carburanti, stipulati nella stessa data ma - come lo stesso resistente osserva: pag. 5 memoria - collegati tra loro, contratti che, come questa C.S. ha già avuto modo di affermare, si fondono in unica causa e presentano, per le particolarità della fattispecie evidenziate dalla ricorrente e non contestate ex adverso, elementi di c.d. parasubordinazione (sentenze nn. 11326/94, 2763/95, 5604/97, 5375/98); per le controversie relative la competenza appartiene conseguentemente al Tribunale, sezione lavoro, del domicilio del lavoratore parasubordinato (Cass. n. 3464/97), e, dunque, nella specie, al Tribunale di Bologna, trattandosi di competenza inderogabile, è nulla la clausola contrattuale che stabilisce invece l'esclusiva competenza del Tribunale di Roma (Cass. n. 11873/92);

che inesattamente il resistente afferma che, al contrario, il giudizio verte essenzialmente sul comodato, poiché dalle conclusioni assunte dallo stesso in via principale nell'atto di citazione risulta che egli chiese altresì dichiararsi l'inadempimento della convenuta "ai contratti in vigore"; che irrilevante è la duplicità dei contratti, stante il loro indiscusso collegamento che, accolto pertanto il ricorso, possono nondimeno compensarsi le spese del presente procedimento;

P.Q.M

La Corte

accoglie il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Bologna, sezione lavoro, e compensa le spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 16 marzo 2004

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 19 MAG. 2004.